

# CONVENZIONE FRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E LA FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI HOUSING SOCIALE RIVOLTO A SOGGETTI DISABILI, IN UN OTTICA DI DURANTE E DOPO DI NOI

L'anno 2023, il giorno ..... del mese di ..... presso la sede della Società della Salute Fiorentina Sud-Est,

TRA

la Società della Salute Fiorentina Sud-Est (d'ora in poi – SdS) con sede a Bagno a Ripoli in via dell'Antella c.a.p. 50012, C. F. 94297490487 – P. IVA 07179170480, rappresentata dal Direttore della SdS Simone Naldoni, il quale interviene nel presente atto in forza dell'atto di nomina del 24/02/2021 (Decreto del Presidente n. 1/2021) esecutivo ai sensi di legge;

E

La Fondazione Nuovi Giorni con sede in Bagno a Ripoli, via .....C.F. - PIVA..... in persona del sig. .... nato a..... il giorno ..... che interviene in qualità di ..... delegato della Fondazione medesima e di seguito chiamata "Fondazione”;

PREMESSO CHE:

La Fondazione Nuovi Giorni Onlus (d'ora in poi - Fondazione) è stata costituita nel 2010 ad opera della Società della Salute Fiorentina Sud-Est, dei quindici Comuni ricadenti nella Zona Distretto, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Londa, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo e Tavarnelle Val di Pesa, oltre che della allora Asl 10 (Azienda sanitaria di Firenze). Oggi i Comuni sono 14 a seguito della fusione di quattro Comuni e dell'ingresso di Fiesole.

La costituzione della Fondazione ha come scopo esclusivo (art. 3 Statuto) quello di svolgere attività di assistenza sociale e socio- sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con gli obiettivi precisi di:

- sostenere le politiche socio- sanitarie dei Comuni che fanno parte della Società della Salute Fiorentina Sud-Est e di altre realtà pubbliche e private a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia;
- favorire lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi- residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità delle tipologie collocate in un *continuum* che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e sociosanitaria, dove le persone con disabilità siano stimolate ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile e sia garantita loro un'alta qualità della vita;
- sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare nelle strutture;
- promuovere iniziative per avviare e sostenere processi di integrazione che valorizzino, per le persone con disabilità, tutte le possibili attività riabilitative, socio-sanitarie, educative, formative, occupazionali, culturali, sportive e sociali in genere;
- favorire la conoscenza e l'informazione su documenti di livello regionale, nazionale ed internazionale relativa all'assistenza e alla tutela delle persone con disabilità.

La Fondazione ha incentrato le proprie attività nel costruire una rete di servizi residenziali, soprattutto per affrontare le vicende legate all'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, oppure in fase di indebolimento dello stesso, ovvero sostenere quella fase della vita denominata Dopo di Noi. Ha intrapreso quanto sopra seguendo una concezione coerente ed ormai consolidata di dopo di noi, per cui si persegue un progetto in cui alla persona è garantita la continuità di vita nell'abitazione in cui è sempre vissuta, rifiutando il modello

dell'“istituzionalizzazione spersonalizzata” a vantaggio di soluzioni che consentano la realizzazione di piccole comunità diffuse sul territorio.

La Fondazione si caratterizza ad oggi come presidio di sviluppo, a 360°, dei percorsi di inclusione sociale ed autonomia delle persone con disabilità, concentrandosi in modo particolare - ma non esclusivo - sull'orizzonte della tutela della persona con disabilità priva del sostegno familiare o che si appresta a perderlo, occupandosi comunque - in maniera organica e sistematica - di tutti gli aspetti che più propriamente afferiscono al “dopo di noi”.

La Fondazione costituisce sempre più il centro nevralgico di una rete ramificata sul territorio di unità abitative, le quali rappresentano i singoli progetti di tutela ed assistenza delle persone con disabilità. Tali progetti possono assumere delle configurazioni variabili: spaziano dalla realizzazione di laboratori per l'autonomia fino alla realizzazione di progetti di co-abitazione con altre persone per creare micro-comunità stabili.

La Fondazione è dunque partecipata dalla SdS Fiorentina Sud-est, che ne è socio fondatore e - pertanto - può rappresentare lo strumento per la gestione del sistema integrato di housing sociale per il “dopo di noi”.

Per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statutari è previsto un Fondo di gestione (art. 5 lett. d) dello Statuto) costituito, tra l'altro, dalle quote annuali dei Soci Fondatori (Comuni, 0,30 euro per abitante), dei Soci Partecipanti e dei Soci Sostenitori, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Tali somme si vanno a aggiungere agli altri contributi attribuiti ad SdS dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici in genere.

TENUTO CONTO che è intendimento della SdS promuovere sempre di più la Fondazione in parola, sostenendola con politiche sinergiche fra pubblico e privato e sistemi gestionali flessibili in grado non solo di recepire e soddisfare le nuove e diverse esigenze dell'utenza, altresì di coinvolgere le famiglie ed i soggetti disabili nella realizzazione e finanziamento delle iniziative di abitare in parziale autonomia;

DATO ATTO che, in attuazione dei documenti e degli indirizzi programmatici approvati dalla SdS e dalla Regione Toscana, occorre confermare il ruolo della Fondazione nelle attività di sviluppo della residenzialità in un'ottica di servizi rivolti al Dopo di Noi;

CONSIDERATO che, come precisato più volte dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti in risposta alle numerose richieste di parere da parte degli Enti locali, la Fondazione di partecipazione realizza un nuovo modello di organizzazione sociale distinto dalle figure tipizzate dal codice civile a cui possono ricorrere gli Enti Locali per finalità sociali e di tipo non lucrativo;

VERIFICATO che l'Ente locale (e a maggior ragione un Consorzio tra Enti) può erogare ad una fondazione specifici contributi, alle condizioni ampiamente elaborate dalla giurisprudenza contabile (rif. Corte conti, sez. contr. Piemonte, 201/2017/SRCPIE/PAR e Sez. Contr. Veneto, parere 24 ottobre 2017, n. 532);

DATO ATTO che la determinazione dell'ammontare del contributo riferito alle spese di gestione e di realizzazione di specifici progetti, spesso finanziati da contributi finalizzati e vincolati, spetta alla SdS ed alla Fondazione e deve essere predeterminato da una specifica convenzione di servizio che disciplina i rapporti fra le parti, sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che SdS abbia il compito di soddisfare;

**RICHIAMATE:**

- la Legge n. 112/2016, che all'art. 4 comma 1 lett. a) mira a “...attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni

*abitative e relazionali della casa familiare...*” e all’art. 4 comma 1 lett. c) “...realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co- housing...”;

- il decreto ministeriale di attuazione 23 novembre 2016 che, in coerenza con le finalità e le definizioni poste dalla Legge, ha ideato una sorta di linee guida per la realizzazione delle unità abitative nei seguenti termini:
  - “a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
  - ... c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa;
  - d) deve essere promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale...;
  - e) devono essere ubicate in zone residenziali.....e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
  - f) fermi restando i requisiti che garantiscono l’accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione”;
- la D.G.R.T. n.1449/2017 “Percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico e definizione del Progetto di vita e del Budget di Salute”;
- la D.G.R.T. n.1642/2019 “Modello regionale del percorso di presa in carico, in attuazione della DGR 1449/2017”;

*ciò premesso, si conviene quanto segue:*

## **1. Oggetto della convenzione**

1.1 La Società della Salute individua nella Fondazione Nuovi Giorni lo strumento operativo delle politiche sociali all’interno della propria zona di competenza, a proposito dello sviluppo della residenzialità in semi-autonomia, in un’ottica di servizi rivolti al Dopo di Noi e, in particolare, in ordine alle seguenti attività:

- A. rafforzamento delle autonomie e preparazione alla residenzialità in piccoli appartamenti attraverso un’azione sinergica con i servizi sociali territoriali e con le famiglie, realizzabile attraverso laboratori, fine settimana propedeutici, residenzialità breve;
- B. realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing tendenzialmente stabili;

1.2 La Fondazione svolgerà le attività sopra elencate secondo quanto previsto dalla presente convenzione e sulla base del programma complessivo presentato annualmente alla SdS (allegato alla presente convenzione il programma per il primo anno di attività);

1.3 La Fondazione svolgerà le attività in appartamenti propri, direttamente locati, messi a disposizione dalle famiglie associate, concessi in comodato d’uso gratuito dagli Enti Pubblici soci fondatori, o comunque reperiti.

## **2. Indirizzi gestionali**

La Fondazione è vincolata, nell’esercizio del proprio mandato e in relazione ai Fondi messi a disposizione dalla presente convenzione, all’osservanza degli indirizzi della Giunta della SdS.

## **3. Durata della convenzione**

3.1. La convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula, rinnovabile con congruo anticipo mediante deliberazione della Giunta della SdS.

3.2. Alla SdS competono le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

#### **4. Contributo a destinazione vincolata**

4.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1., oggetto della presente convenzione, la SdS riconosce per il primo anno di attività i seguenti contributi a destinazione vincolata, da trasferire in conto gestione alla Fondazione:

- per il progetto VAI housing sociale – 90.000,00€ (novantamila/00);
- per il progetto relativo alla legge 112/2016 –250.000 €, da ripartire sulla base delle indicazioni da parte del coordinamento della Fondazione;
- per le attività previste dal progetto “*Un futuro insieme*” un contributo pari a 0,30 €/abitante, stimato circa in 54.000,00€ (cinquantaquattromila/00);
- per il potenziamento delle attività previste dal progetto “*Un futuro insieme*” un contributo straordinario pari a 20.000,00€ (ventimila/00);

I contributi saranno trasferiti alla Fondazione tramite appositi atti del Direttore SdS.

Per le attività proprie dei progetti PNRR, i relativi contributi stanziati verranno riconosciuti e trasferiti mediante separato e apposito atto convenzionale.

4.2. Per l'organizzazione delle annualità successive, la SdS si impegna a riconoscere ulteriori contributi, il cui importo verrà determinato in considerazione delle risorse stanziare dagli appositi atti regionali, compresi eventuali contributi aggiuntivi se disponibili;

4.3. La Fondazione provvederà a presentare il consuntivo finale comprovante tutte le spese sostenute e coerenti con le finalità individuate. La documentazione giustificativa - prodotta con la rendicontazione - dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza della voce di spesa. In fase di rendiconto finale, la Fondazione si impegna ad attestare quanto sopra anche attraverso apposita dichiarazione del proprio organo di revisione. I titoli di spesa dovranno essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

#### **5. Beni materiali e servizi forniti dagli Enti soci**

5.1. Per quanto riguarda l'uso degli immobili di proprietà dei Comuni soci necessari alla Fondazione per lo svolgimento delle attività residenziali, si rinvia ai comodati d'uso esistenti e futuri; al momento della firma della convenzione gli alloggi messi a disposizione sono:

- APPARTAMENTO DI PONTASSIEVE: "Casina Rossa" Via Pietro Selvi n° 65 piano T, Pontassieve;
- APPARTAMENTO DI IMPRUNETA: "Casa Cioni" Via La Pira 37, Impruneta;
- APPARTAMENTO DI GREVE: Via Fratellanza Greve in Chianti;
- APPARTAMENTO DI GRASSINA: Via Tegolaia, 92/94, Grassina;

5.2. Il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso con comodato gratuito anche una sede, ubicata in Grassina Via Tegolaia, per le attività sociali ed amministrative della Fondazione.

#### **6. Raccordo con i servizi sociali territoriali**

6.1. La Fondazione, pur nella propria autonomia statutaria, sviluppa i propri obiettivi coordinando la propria attività con la SdS ed in particolare con i Servizi sociali territoriali, anche attraverso specifici percorsi di co-programmazione e co-progettazione.

6.2. Per quanto possibile, la Fondazione concorda con i Servizi sociali territoriali progetti personalizzati per gli assistiti inseriti nelle attività.

#### **7. Compartecipazione delle famiglie alle attività**

La Fondazione si impegna a mantenere quote di compartecipazione alle famiglie, tali da consentire di coniugare non solo le finalità sociali proprie di una Fondazione sociale a partecipazione pubblica, altresì l'economicità della gestione, proponendo - entro 60 giorni dalla firma del presente atto - tabelle di compartecipazione per le diverse attività e per i diversi livelli di autonomia. Tali tabelle

dovranno essere approvate dalla Giunta SdS per essere utilizzate in tutte le attività comprese nella presente convenzione.

## **8. Strumenti di garanzia a tutela degli utenti**

10.1 La Fondazione garantisce la massima fruibilità delle attività comprese nella presente convenzione da parte degli utenti - per i quali è stato concordato un progetto individuale tra Fondazione e SST - nei limiti delle risorse previste. Si impegna altresì, d'intesa con la SdS, a perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità/quantità delle attività offerte.

10.2 La Fondazione si impegna a garantire il massimo livello di accoglienza e di accessibilità agli appartamenti utilizzati, messi a disposizione sia da parte della Fondazione sia da parte degli Enti soci. A tutela degli utenti dovrà essere previsto un sistema di valutazione della qualità dei servizi offerti coinvolgendo direttamente gli utenti e le famiglie.

## **9. Anticorruzione, Trasparenza e controlli**

11.1. La Fondazione è obbligata ad attenersi rigorosamente, per quanto di competenza, alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012 n. 190 e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. La Fondazione è tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità della SdS adottato con D.G. n. 4 del 17/2/2023, nonché alle Linee Guida approvate dall'ANAC in data 20 novembre 2017 in relazione agli specifici obblighi di prevenzione della corruzione nello svolgimento delle attività di pubblico interesse realizzate dalla stessa Fondazione.

## **10. Oneri della Fondazione**

La Fondazione è tenuta ad operare in osservanza ai principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione.

I beni, i servizi ed i lavori, eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, devono essere acquisiti e stipulati nel rispetto dei principi sopra richiamati. L'organizzazione, la gestione e la responsabilità per le attività oggetto del programma approvato con il presente provvedimento è a totale carico della Fondazione, che dovrà dotarsi delle necessarie coperture assicurative. Alla fondazione compete inoltre la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e l'obbligo di porre in essere tutte le misure a garanzia della sicurezza delle persone e delle cose secondo le prescrizioni date dai competenti uffici. La Fondazione solleva la SdS da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi e lo manleva da eventuali azioni e/o pretese vantate da terzi comunque connesse alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.

## **11. Oneri fiscali**

Tutte le spese, imposte e tasse dipendenti inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Fondazione. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a totale carico della Fondazione.

## **12. Norme generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

## **13. Foro competente**

In caso di controversie il Foro competente è quello di Firenze.

## **14. Trattamento dei dati**

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) la SdS, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con la presente convenzione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso la SdS. Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il Direttore Dr. Simone Naldoni.

Il presente atto - redatto su supporto informatico non modificabile - viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale.